

Sezione Unica

Verbale di udienza

Nel procedimento iscritto al n. 646 /2011 R.G., avente ad oggetto "Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie", promosso da [REDACTED], , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA , che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte attrice

[REDACTED], , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA , che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte attrice

[REDACTED], , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA , che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte attrice

CONTRO

[REDACTED], , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED], VIA [REDACTED], che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte convenuta

CONTRO

[REDACTED], , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [REDACTED], che lo/la rappresenta e difende, con avv.--

Parte convenuta

all'udienza delli 18/04/2013 ore 13.05 avanti il GU dott. Stefano Caramellino sono presenti:

- per parte attrice l'avv. Giuliani
- per parte convenuta l'avv. [REDACTED]

Ai fini dell'art. 130 TUSG nessuna parte rappresenta di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione in pubblica udienza.

Parte attrice: - accertare e dichiarare l'illecito comportamento tenuto dalle Sig.re [REDACTED] e [REDACTED], così come meglio indicato e descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio, come d'altronde risulta per tabulas dagli atti del procedimento penale n. 2674/2007 già prodotti all'interno del fascicolo di parte attrice e per l'effetto

- condannare le stesse in solido tra di loro a risarcire agli attori tutti i danni subiti in conseguenza di tale illecito comportamento da quantificarsi come appresso, ossia a titolo di iure hereditatis €20.000,00 da suddividersi in quote uguali tra [REDACTED] e [REDACTED] a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale ed a titolo di jure proprio €10.000,00 per [REDACTED] ed €15.000,00 per [REDACTED] a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale e/o per all'immagine e decoro quale rappresentante delle forze dell'ordine ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta



Reperibile in: **Registrato il: 28/05/2013 n. 749/2013 importo 1350,00**
equa e di giustizia per tutto quanto decritto in narrativa.
Il tutto con vittoria di competenze professionali e spese di causa, oltre IVA e CAP come per legge.

Parte convenuta: accertata l'insussistenza, per carenza e mancata prova degli elementi oggettivo e soggettivo, del reato di falsa testimonianza in capo alle odierne convenute, Signore [redacted] e [redacted], rigettare tutte le domande avversare perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova sia sull'an che sul quantum debeatur. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge

Il giudice visto l'art. 101 co. 2 cpc invita parte attrice a chiarire se il primo alinea delle conclusioni abbia ad oggetto una domanda autonoma o un accertamento incidentale alla domanda di condanna.

Parte attrice dichiara che l'accertamento è chiesto com il presupposto per l'effetto del quale è chiesta la condanna.

Le parti discutono la causa illustrando ampiamente i rispettivi argomenti.

Parte attrice invoca Cass. 10847/2007, Cass. 9358/2005, Cass. 31.7.2006, n. 17289, Cass. VI Penale 11.12.2006, n. 780, sull'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento. Invoca altresì Cass. VI Penale 780/2006 sulla lesività della falsa testimonianza, come reato di pericolo.

Parte convenuta invoca Cass. 842/2011 sull'efficacia probatoria della sentenza di patteggiamento nel processo civile.

Entrambe le parti producono nota spese

Il giudice dichiara chiusa la discussione, si ritira in camera di consiglio, rinviando *ad horas* per la lettura della decisione. Invita tutte le parti a comparire alle ore 16.10 odierne nella medesima stanza in cui si è tenuta l'udienza, rendendosi presenti per la lettura della sentenza, che comunque avverrà, nell'ipotesi di assenza di una o più di esse non prima che siano decorsi 10 minuti dal succitato orario.



Riaperto il verbale alle ore 16.10, viene data lettura in udienza della seguente sentenza contestuale, alla presenza del Procuratore Generale, per un importo di 1350,00 Euro. Registrato il 28/05/2013 n. 749/2013
RG 646 / 2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica**

SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Altre ipotesi di
responsabilita
Extracontrattu
ale non
ricomprese
nelle altre mat

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento RG 646 /2011 promosso da [redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA , che lo/la rappresenta e difende,

Parte attrice

[redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA , che lo/la rappresenta e difende,

Parte attrice

[redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. GIULIANI NICOLA, VIA DELLA SAPIENZA 72 53100 SIENA , che lo/la rappresenta e difende,

Parte attrice

CONTRO

[redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [redacted] VIA [redacted], che lo/la rappresenta e difende,

Parte convenuta

CONTRO

[redacted], elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. [redacted] VIA [redacted], che lo/la rappresenta e difende,

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice: - accertare e dichiarare l'illecito comportamento tenuto dalle Sig.re [redacted]

Firmato Da: AMBROGIO ANTONINO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: b9375 - Firmato Da: CARAMELLINO STEFANO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: 9c1b1



[redacted] e [redacted] così come meglio indicato e descritto nell'atto introduttivo del presente giudizio, come da atti che risulta per tabulas dagli atti del procedimento penale n. 2674/2007 già prodotti all'interno del fascicolo di parte attrice e per l'effetto - condannare le stesse in solido tra di loro a risarcire agli attori tutti i danni subiti in conseguenza di tale illecito comportamento da quantificarsi come appresso, ossia a titolo di iure hereditatis €.20.000,00 da suddividersi in quote uguali tra [redacted] [redacted] C. [redacted] e [redacted] a titolo di danno patrimoniale e di danno non patrimoniale ed a titolo di jure proprio €.10.000,00 per [redacted] [redacted] ed €.15.000,00 per [redacted] a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale e/o per all'immagine e decoro quale rappresentante delle forze dell'ordine ovvero di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia per tutto quanto decritto in narrativa.

Il tutto con vittoria di competenze professionali e spese di causa, oltre IVA e CAP come per legge.

Parte convenuta: accertata l'insussistenza, per carenza e mancata prova degli elementi oggettivo e soggettivo, del reato di falsa testimonianza in capo alle odierne convenute, Signore [redacted] e [redacted] rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e sfornite di prova sia sull'an che sul quantum debeat. Con vittoria di spese e competenze legali, oltre IVA e CAP come per legge.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO

I. Le parti ricorrenti, in proprio e nella qualità di eredi di un comune prossimo congiunto, hanno chiesto la condanna di entrambe le convenute, in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché di immagine, che allegano siano conseguiti alla falsa testimonianza resa dalle convenute in una causa civile definita da questo tribunale. A seguito del confronto ex articolo 254 c.p.c. tenutosi all'udienza 10 ottobre 2005, due degli attori, figli del de cuius, sarebbero stati indagati fino al decreto di archiviazione 17 dicembre 2008 in relazione ad un'ipotesi di falsa testimonianza. Tale reato sarebbe stato invece commesso, appunto in occasione del predetto confronto, dalle convenute, poi condannate ai sensi dell'articolo 444 cpp.

Ai fini della personalizzazione del danno, le parti attrici hanno allegato che il de cuius, "integerrimo milite dell'Arma" dei Carabinieri, avvertì come grave disonore il vedere indagati i propri figli del predetto reato, il che "può avere accelerato il decorso della sua malattia". A loro volta i danni morali e d'immagine patiti dai suoi figli, attori anche in proprio, sarebbe stato incrementato dalla "rigida e corretta educazione ricevuta dal padre militare", nonché, per il solo [redacted] [redacted], dalla diminuita credibilità e perdita di chances di carriera nel Corpo della Guardia di Finanza.

Non tempestivamente costituitesi, le convenute hanno contestato di essersi rese responsabili di falsa testimonianza, quanto meno per carenza dell'elemento soggettivo doloso o per inidoneità lesiva. Hanno contestato il nesso causale tra il fatto e la morte del de cuius. Ai fini del danno patrimoniale, hanno contestato i costi per l'assistenza nella fase delle indagini preliminari ed hanno eccepito che le competenze per la riassunzione della causa civile sarebbero rientrate nelle



statuizioni ex articolo 91 c.p.c. Il de cuius non avrebbe patito alcun danno non patrimoniale poiché deceduto prima della trasmissione degli atti al pubblico ministero. Il danno non patrimoniale allegato dagli attori iure proprio sarebbe dovuto alla loro stessa istanza di procedere al confronto e di trasmettere gli atti al pubblico ministero in esito al medesimo.

Parti attrici hanno obiettato che l'oggetto del contrasto era dirimente ai fini del decidere la causa in cui venne rilevato, e che il de cuius era vivo quando il giudice civile trasmise gli atti al pubblico ministero.

II. I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici tra le parti, mentre ne è contestata la valutazione giuridica ai fini del decidere.

La discordanza oggettiva delle testimonianze dal vero oggettivo emerge palesemente dai verbali della causa civile prodotti da parte attrice. La falsità della versione offerta dalle convenute, non specificamente contestata sul piano oggettivo, si rinviene dalle seguenti fonti di prova: la richiesta di rinvio a giudizio a loro carico con la relativa motivazione; la sentenza di condanna per applicazione pena su richiesta di esse stesse parti, come da istanza prodotta da parte attrice; il decreto di archiviazione in relazione alla contraria versione offerta dagli attori.

La loro persuasività è accresciuta, sotto il profilo del fondamento critico su cui esse si basano, dalle sommarie informazioni rese da [REDACTED], controinteressato nella causa civile alla veridicità delle testimonianze dai testi odierni attori, e al contrario interessato a che prevalessero le versioni rese dalle testi odierne convenute (doc.9 attori). Anche il vaglio critico delle sommarie informazioni rese da [REDACTED], così come svolto nell'informativa della polizia giudiziaria, risulta improntato a criteri logici ermeneutici rigorosi e corretti, essendosi condivisibilmente valorizzate le sue contraddizioni e i suoi ripensamenti. Inoltre, la presenza delle reti anteriormente al 1982 è comprovata dai documenti, la cui approssimativa datazione è offerta dall'età degli attori che risultano ivi ritratti.

Neppure è pensabile che le convenute abbiano riferito, sia in occasione della testimonianza sia in occasione del confronto, un asserito vero soggettivo difforme dal vero oggettivo, poiché elementi di fatto certi, gravi precisi e concordanti inducono a ritenere il contrario. In primo luogo, le dichiarazioni testimoniali in sede civile sono state rese una prima volta e ripetute in sede di confronto, sempre con incrollabili ed espliciti toni di certezza, sì da apparire in astratto dotate di attendibilità maggiore dei testi odierni attori, legati ad una delle parti di quella causa da vincolo di sangue. Inoltre, non è contestata la presenza continuativa delle testi odierne convenute nei dintorni dei luoghi di causa; una di esse, [REDACTED], ha dichiarato di abitare in un immobile finitimo; l'altra, [REDACTED], ha addirittura affermato di essere passata abitualmente presso i luoghi cui si riferiva la testimonianza per andare a fare la spesa.

[REDACTED] ha negato alla polizia giudiziaria, in sede di indagini preliminari, di avere reso alcune delle dichiarazioni verbalizzate nella causa civile, peraltro senza mai avere proposto neppure in via principale alcuna querela di falso di alcuno dei due verbali delle sue dichiarazioni. Contemporaneamente, ha avuto cura di precisare alla polizia giudiziaria che la sua versione non avrebbe potuto essere confortata da riscontri esterni, in primis informazioni dalla signora [REDACTED] da lei inizialmente evocata come parente della bambina infortunata nei luoghi di



causa: a proposito di tale persona, ella ha genericamente riferito che sarebbe emigrata a Tripoli, mentre non ha indicato nessun nome di persone che, per avervi assistito o per averne sentito parlare, potessero offrire riscontri esterni individualizzanti circa l'episodio dell'infortunio della nipote della [REDACTED], a suo dire tanto significativo da essere assunto come punto di riferimento per la ricostruzione del suo "vero soggetto". Il comportamento tenuto in occasione delle indagini preliminari dall'odierna convenuta [REDACTED] si spiega soltanto ammettendo che a posteriori ella, coscia di avere mentito, si rese conto della possibilità che le sue dichiarazioni trovassero riscontri di segno contrario, nel momento in cui fosse stato accertato se la nipote di una certa signora [REDACTED] avesse ricevuto cure ospedaliere per un trauma cranico nella seconda metà del 1982, come da ella testimone affermato in sede processuale civile.

[REDACTED] ha descritto con dovizia di particolari lo stato dei luoghi, come vicina di casa delle parti della causa civile, pertanto è condivisibile nel merito e nella logica argomentativa la valutazione dell'informativa di polizia giudiziaria secondo la quale la sistematica asimmetria del ricordo, professata dalla teste su luoghi contermini a quelli da lei abitati, è sintomatica di una consapevole immutazione del vero. Non si spiega altrimenti la reiterata selettività del suo oblio.

Per quanto attiene alle difese svolte in punto di fatto dalle parti convenute, le dichiarazioni testimoniali, ripetute in sede di confronto e mai ritratte, non hanno avuto ad oggetto l'apposizione delle reti dopo i lavori pacificamente svoltisi nell'arco del solo anno 1982, bensì al contrario la loro presenza anche anteriormente a tale anno. Nelle emergenze processuali non vi è nulla che possa ragionevolmente averle indotte in errore o in fraintendimenti a tale proposito.

Nessuna specifica allegazione è stata svolta in relazione ai certificati medici prodotti dalle convenute: quello a contenuto psichiatrico riferito a [REDACTED] è irrilevante, poiché non è neppure stato specificamente allegato dalla parte convenuta che la consapevolezza della falsità della testimonianza abbia in concreto assunto valore di malattia; quello a contenuto oculistico, riferito a [REDACTED], riferisce che fino al 26.7.1983 la paziente non aveva avuto disturbi di rilievo, pertanto non vi è ragione di ritenere che ella non fosse mai riuscita a mettere a fuoco la rete oggetto della falsa testimonianza, esistente sin dagli anni '70, tanto da non averne percepita la presenza in loco prima dei lavori svoltisi nel 1982.

La reiterazione delle condotte, tanto in sede di testimonianza quanto in sede di confronto, insieme a quanto precede induce a ritenerne il dolo. Del pari, la reiterazione della condotta non è compatibile con lo stato emotivo accusato in sede requirente dalla teste [REDACTED] in relazione ad asserite pressioni psicologiche patite a causa del comportamento di entrambe le parti in causa.

Non meritano pregio le obiezioni in diritto delle parti convenute circa l'inidoneità lesiva del fatto di falsa testimonianza, poiché il fatto stesso che sia stato disposto il confronto è sintomatico della pertinenza del contrasto al thema decidendum della causa civile. Il termine ventennale per l'usucapione, calcolato a ritroso rispetto alla domanda, sarebbe risultato compiuto se le reti fossero state apposte nel 1981, sicché l'immediata rettifica (1983) operata dalla teste [REDACTED] rispetto alla prima risposta resa al giudice (1981) è ulteriore sintomo di una testimonianza non genuina.

Sussiste pertanto il fatto illecito dedotto dalle parti attrici, in tutti i suoi elementi



oggettivi e soggettivi.

III. Non vi è alcun principio di prova che tale fatto abbia agevolato o reso più rapido il decesso del de cuius di cui le parti attrici sono eredi, per quote eguali di un terzo ex art. 581 c.c. in difetto di allegazione di testamento.

Del pari, il danno patrimoniale patito sia da questi, sia dagli attori successivamente indagati non è provato né nell'an, né nel quantum, in difetto della produzione di fatture quietanzate che dimostrino l'effettività dell'esborso e, con esso, della diminuzione patrimoniale. Nessuna specifica chance di progressione in carriera risulta, di fatto, che sia sfumata per l'attore a seguito dei fatti per cui è causa.

In ogni caso, poi, per quanto attiene alla causa civile pendente alla data del 23.08.2012, la sede per la rifusione delle spese processuali è la statuizione ex articolo 91 c.p.c., fondata sui criteri della soccombenza e dell'onnicomprendività del compenso ex DM Giustizia 140/2012.

Per quanto attiene al danno non patrimoniale, giova premettere in punto di diritto e in via generale che la giurisprudenza di legittimità successiva all'11 novembre 2008, in parziale continuità con quella precedentemente evolutasi nell'alveo dogmatico segnato dalle pronunce Cass. 8827/2003 e Cass. 8828/2003 seppur con l'innegabile maggiore enfasi sulla necessità di evitare ogni *overcompensation* che sarebbe inammissibile in un ordinamento che prevede solo ipotesi espresse e tassative di pene private, ha ribadito i principi di integralità del risarcimento del danno patito dal valore-persona e di personalizzazione del danno (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 e, da ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273).

La giurisprudenza ammette - pur negandone la disomogeneità e autonomia dogmatica rispetto agli altri aspetti del danno non patrimoniale (Cass., 15 aprile 2010, n. 9040) - la risarcibilità specifica della "sofferenza morale determinata dal non poter fare", vale a dire dello sconvolgimento del fare reddituale del danneggiato, ove esso sia foriero per il medesimo di differenti scelte di vita o di cambiamenti della personalità che siano obiettivamente apprensibili *ab externo* nell'alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nella vita di relazione (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Del pari, è stato chiarito che la sofferenza personale in cui consiste il profilo morale del danno non patrimoniale, lungi dall'essere stata estromessa dall'area dei pregiudizi risarcibili (Cass. 12 settembre 2011, n. 18641), deve essere oggetto di liquidazione, anche in termini globali e non specifici purché la complessiva aestimatio del danno non patrimoniale risulti equa (Cass. 30 dicembre 2011, n. 30668), ogniqualvolta tale sofferenza presenti aspetti molteplici o comunque ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. 9.12.2010 n. 24864, Cass. 28.3.2011 n. 7064).

In altri termini, anche nel differente impianto dogmatico fatto proprio dalle summenzionate e notorie pronunce del novembre 2008, costituisce componente del danno non patrimoniale, così come il danno biologico (nella specie non provato, quindi non riconosciuto), anche "ogni sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca", da identificarsi con il "danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo" (Cass. SU 12408/2011, pagine 23 e 24 dell'originale, nella parte in cui ribadisce e chiarisce i principi dettati dalle notorie sentenze Cass. SU 11 novembre 2008 al paragrafo 4.9).

Ciò premesso in via generale, nello specifico si condivide la valutazione fattuale di altri giudici di merito che hanno ritenuto che sia fonte di apprezzabile patimento soggettivo il doversi difendere dall'addebito infondato di falsa testimonianza per effetto di una calunnia (Trib. Milano, Sezione I Civile, 04.12.2012). Nel caso



all'odierno esame, la fonte della notizia criminis non si è identificata in un privato, bensì in un Organo statale che aveva il dovere ex artt. 391 c.p.p. e 361 c.p. di riferire al Pubblico Ministero circa la realizzazione di un reato constatato nell'esercizio di una pubblica funzione, specificamente delle Funzioni giurisdizionali. La condicio sine qua non di tale notizia criminis è stata la testimonianza resa e ribadita in sede di confronto dalle odierne convenute, che pertanto hanno tenuto una condotta del tutto analoga, sotto il profilo efficiente ed eziologico, alla calunnia.

Spetta quindi il danno non patrimoniale iure proprio a entrambi gli attori già indagati. È meritevole di tutela risarcitoria anche la sofferenza del loro genitore ora defunto, consistita nell'aver vissuto, sino agli ultimi momenti della sua vita, l'alea di saperli esposti a indagine penale, tra l'altro con notizia criminis d'ufficio, in esito ad una testimonianza da egli stesso richiesta in un procedimento da lui instaurato. Anche tale sofferenza, come il danno morale ora riconosciuto ai suoi figli iure proprio, risponde infatti non solo all'id quod plerumque accidit, ma anche alla sua specifica (non contestata) qualità di ex militare dell'Arma dei Carabinieri, con il complesso di valori di legalità e fedeltà allo Stato che vi si connettono.

IV. La quantificazione deve avvenire secondo equità (Cass. 30.06.2011).

A tale proposito, giova ricordare i criteri di valutazione del danno che sono stati adottati in casi analoghi.

Il danno cagionato allo Stato da fatti di corruzione in atti giudiziari, in concreto consistiti in una falsa testimonianza (in quel caso, in un processo penale), sono stati così indicati (Tribunale di Milano, Sezione X Penale, 19 maggio 2009):

- "- la rilevanza e lo spessore delle plurime deposizioni [del teste] all'interno dei processi penali in cui egli era chiamato quale testimone dell'accusa, la significativa compromissione dell'efficienza dell'apparato nella sua complessità;
- la rilevanza degli interessi, non solo economici, in gioco in tali processi ..
- la rilevanza del ruolo pubblico tanto dell'imputato ... quanto, ed ancor più, dell'altro soggetto coinvolto nella vicenda, l'originario coimputato, .. sia attualmente sia in concomitanza e successivamente al verificarsi dei fatti di cui è processo".

Tali criteri risultano trasponibili, cum grano salis nei termini che seguono, nel caso della falsa testimonianza resa in un processo civile, mentre inapplicabile è l'ulteriore criterio valutativo, proprio della giurisprudenza contabile, del "discredito proiettato verso l'esterno" (Corte dei Conti, Sezione Campania, 26.11.2008, n. 2247).

La rilevanza delle testimonianze tanto delle testi odierne convenute era massima, sia ai fini dei rischi penali patiti in proprio dai testi odierni attori, sia ai fini dell'esito della causa instaurata dal loro de cuius, poiché il possesso ad usucapionem è questione di fatto, che non può essere pregiudicata da atti dichiarativi quali delibere condominiali non unanimi (cfr. sentenza Trib. Siena 437/2012). L'effetto della falsa testimonianza sulla posizione degli odierni attori è stata palesemente deleteria, tanto per la durata delle indagini quanto per la maggiore durata e complessità della causa civile.

Gli interessi extrapatrimoniali lesi dall'indagine necessariamente conseguita alla falsa testimonianza delle convenute sono stati relevantissimi: la serenità di un anziano servitore dell'Arma in relazione all'incensuratezza di entrambi i suoi figli, il riconoscimento personale e sociale della moralità e della legalità dell'operato sia dell'attrice [REDACTED], quale quivis de populo, sia dell'attore [REDACTED], giovane militare appartenente al Corpo della Guardia di



Finanza, per il quale i rischi del procedimento penale risultavano accresciuti e anticipati rispetto all'ipotesi del giudizio penale, come palesato a livello sistematico dagli articoli 91 e seguenti DPR 3/1957 inerenti alla sospensione cautelare disciplinare ricollegata a provvedimenti in corso di procedimento penale.

Le cifre indicate dalle parti attrici risultano pertanto congrue, per la differenziazione delle rispettive posizioni in relazione allo standard di €15.000 adottato dal precedente di merito edito sopra citato (Trib. Milano, Sezione I Civile, 04.12.2012).

Il riparto del danno per diritto ereditario ha luogo ai sensi dell'art. 581 c.c.

Ai sensi dell'art. 1282 c.c. sulla liquidazione del danno, attualizzata, decorrono interessi fino al saldo.

V. Le spese seguono la soccombenza.

Il compenso della Difesa deve essere liquidato secondo i parametri di cui al decreto Ministero della Giustizia 140/2012, d'immediata applicazione anche per le prestazioni precedentemente svolte nell'ambito del medesimo grado di giudizio (Cass. 26 settembre - 5 novembre 2012, n. 18920; Cass. 12.10.2012 n. 17406 e Cass. 28.09.2012, n. 16581, quest'ultima con generale riferimento al diritto intertemporale nell'ipotesi di successione di tariffe professionali).

Dal 2.2.2013 deve riconoscersi il rimborso forfettario delle spese generali, in presenza di espressa previsione normativa (art. 13, decimo comma legge 247/2012); peraltro non è ancora stato emesso il decreto ministeriale attuativo, sicché nessuna liquidazione standardizzata trova sostegno normativo; dal canto suo, la parte vittoriosa non ha allegato né provato di avere quantificato tale rimborso nell'accordo con l'assistito ex art. 9 d.l. 1/2012, né ha specificamente chiesto tale rimborso nelle conclusioni precisate o nella nota spese ex art. 75 att cpc.

Il valore di lite è compreso tra €25.001 e €50.000.

Premesso che nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di cinque parti, si è fatto luogo ad istruttoria, concretatasi nel deposito di memorie e documenti, la liquidazione media sarebbe pari a €4.500.

Alla luce dei criteri dettati dall'art. 4, secondo, terzo e sesto comma e dall'art. 1, sesto comma DM 140/2012, si ravvisano ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione, per la peculiarità delle questioni probatorie e in tema di danno alla persona che la Difesa delle parti vittoriose ha adeguatamente trattato e argomentato anche in sede di discussione. È congruo un aumento di un quarto del compenso complessivo.

È dovuto l'aumento per pluralità di parti nei sensi di cui all'art. 4, quarto comma predetto DM, nella misura di €175 complessivi, in ragione della non completa omogeneità delle posizioni, adeguatamente rispecchiata nelle argomentazioni e domande; a tale aumento non osta l'omogeneità della posizione delle parti convenute, che anzi costituisce il presupposto dell'unicità della liquidazione.

Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €5.800.

La parte vittoriosa ha sostenuto spese esenti pari a € 392, risultanti dai contrassegni rinvenibili sulla nota di iscrizione a ruolo, nel fascicolo di parte e a tergo dei provvedimenti in corso di causa.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e deduzione respinta o assorbita,
visti gli artt. 281 sexies, 279 e 91 ss. Cpc



PQM

condanna parte convenuta Registrato RC 28/05/2013 n. 749/2013 importo 1350,00
solido tra loro, a pagare le seguenti somme, oltre interessi legali dalla data odierna al
saldo, in favore di:

1. parte attrice [redacted], €21.666,66
2. parte attrice [redacted], €16.666,67
3. parte attrice [redacted], € 6.666,67

condanna parte convenuta [redacted], parte convenuta [redacted], in
solido tra loro, a rifondere le spese processuali di parte attrice [redacted]
[redacted], parte attrice [redacted], parte attrice [redacted]
[redacted] in solido tra loro, che liquida in euro 5.800,00 per
compenso, euro 392,00 per spese, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siena, 18/04/2013 . Letta in udienza. Verbale chiuso alle ore 16.40

Il giudice
Stefano Caramellino

